

L'Agenzia delle entrate rende noto che il provvedimento è all'esame del Garante della privacy

Elenchi clienti e fornitori rimandati

La prima trasmissione telematica è fissata per il 15 ottobre

DI FRANCO RICCA

Rinviato all'autunno l'esordio degli elenchi clienti e fornitori. Con un comunicato stampa di ieri, 16 marzo, l'Agenzia delle entrate fa sapere che il provvedimento è all'esame del Garante della privacy e che la scadenza della prima trasmissione telematica è il 15 ottobre 2007, data attualmente compatibile, sottolinea l'agenzia, con i 60 giorni previsti dallo statuto dei diritti del contribuente.

Salta dunque il primo appuntamento con l'adempimento, che la legge istitutiva fissava al 29 aprile 2007, e ancora una volta l'attuazione delle norme contenute nel dl 223/2006 fa i conti con le esigenze di tutela di riservatezza dei dati personali. Era già successo, come si ricorderà, alle disposizioni in materia di monitoraggio delle nuove partite Iva, che avrebbero dovuto applicarsi dal 1° novembre 2006 e che sono entrate in vigore solo con il nuovo anno.

La vicenda si è ripetuta con gli elenchi clienti e fornitori,

dei quali la legge fissa il contenuto fondamentale, demandando all'agenzia delle entrate di individuare, con apposito provvedimento, gli elementi informativi da indicare negli elenchi stessi e le modalità di presentazione, esclusivamente in via telematica, nonché di differire il termine di presentazione, per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari categorie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.

In forza di quest'ultima previsione, le prime bozze dello schema di provvedimento circolate nelle scorse settimane, mentre tenevano ferma la data del 29 aprile per i contribuenti mensili con meno di 10 mila clienti e fornitori, prevedevano lo slittamento all'autunno per gli altri soggetti. Il trascorrere del tempo ha evidentemente reso necessario rivedere la scelta, in considerazione del rispetto del periodo di «familiarizzazione» con i nuovi adempimenti imposto dallo Statuto del contribuente. Co-

Il comunicato delle Entrate

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che deve fra l'altro indicare il termine per la prima trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori è attualmente all'esame del garante per la protezione dei dati personali

Infatti, il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 (convertito con modifiche dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006) che ha previsto l'obbligo di presentazione telematica degli elenchi all'Amministrazione fiscale ha demandato alla stessa Agenzia delle entrate l'individuazione degli elementi informativi da indicare negli elenchi e le modalità per la loro presentazione, e in particolare il termine per la prima trasmissione

Se verrà confermata la data del prossimo 15 ottobre per la scadenza della prima trasmissione (attualmente prevista nel documento dell'Agenzia delle entrate) l'emanazione del provvedimento avverrà comunque nel rispetto di quanto disposto dallo «Statuto del contribuente», cioè con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data indicata

me ufficializzato nel comunicato di ieri, pertanto, la prima trasmissione avverrà entro il 15 ottobre (sempreché, naturalmente, arrivi il via libera del garante in tempo utile).

Nonostante il rinvio, già nell'aria, l'argomento elenchi clienti e fornitori continua a ca-

talizzare viva attenzione da parte degli operatori. Molti sono, infatti, i dubbi che si addensano sulle scarse disposizioni con le quali l'art. 37, comma 8, del dl 223/2006, ha disciplinato l'adempimento, introducendo il comma 4-bis all'art. 8-bis del dpr 322/98. A cominciare dalla latitudine sog-

gettiva, che parrebbe comprendere tutti i contribuenti titolari di partita Iva (troppo labile sembra, infatti, il collegamento con la «comunicazione dati» di cui al predetto 8-bis, per fare sperare che al nuovo obbligo siano tenuti solo i soggetti che devono presentare tale comunicazione). Se così fosse, gli elenchi dovrebbero essere trasmessi anche da contribuenti Iva che non hanno alcun obbligo dichiarativo (fatta eccezione per le persone fisiche in regime di franchigia ex art. 32-bis, espressamente esonerate dal provvedimento che disciplina tale regime).

Dal punto di vista oggettivo, poi, le sole operazioni che quasi certamente saranno escluse dagli elenchi sono gli scambi intracomunitari e quelli con l'estero (esclusione prevedibile e confermata dalle prime bozze).

Per il resto, occorre attendere il provvedimento e i chiarimenti dell'amministrazione per risolvere le problematiche, che non sono poche: tra gli interrogativi, l'indicazione delle operazioni con soggetti esteri (privi di codice fiscale), delle fatture annotate cumulativamen-

te tra i corrispettivi del giorno, delle fatture di modesta entità registrate con documento riepilogativo, delle fatture contestate a più cessionari/committenti ecc.

Si deve ricordare che, in via transitoria, negli elenchi clienti relativi al 2006 dovranno essere indicati soltanto i titolari di partita Iva (ciò conferma implicitamente che dal 2007 occorrerà riportare anche i privati) e che, sempre in sede di prima applicazione, è stato stabilito che sia negli elenchi clienti sia negli elenchi fornitori si potrà indicare, in luogo del numero di codice fiscale, il numero di partita Iva delle controparti. (riproduzione riservata)